



Rassegna Normativa

RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE*

Gennaio 2006

□ Comunicato n. 1/2006

Legge n. 266/2005

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (**Finanziaria 2006**)”.

(pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29.12.2005- Suppl. Ord. n. 211))

(si veda approfondimento)

□ Comunicato n. 2/2006

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - Direttiva 18 novembre 2005

“Linee guida per la **Pubblica Amministrazione digitale**”.

(pubblicata sulla G.U. n. 16 del 20 gennaio 2006)

□ Comunicato n. 3/2006

Decreto- Legge n. 4/2006

“Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della **pubblica amministrazione**”.

(pubblicato sulla G.U. n. 8 del 11 gennaio 2006)

(si veda approfondimento)

□ Comunicato n. 4/2006

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.11.2005

“Affidamento e gestione dei **servizi sostitutivi di mensa**”.

(pubblicato sulla G.U. n. 13 del 17 gennaio 2006)

(si veda approfondimento)

□ Comunicato n. 5/2006

Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici- comunicato n. 18 del 10.01.2006

“Modalità operative per il **deposito dei lodi** presso la camera arbitrale (ex art. 32 L. 109/94 come modificato da L. 80/2005 e dalla L. 266/2005)”.



□ Comunicato n. 6/2006

Decreto legislativo n. 5/2006

“Riforma organica della disciplina delle **procedure concorsuali** a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 80/2005”.

(pubblicato sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006)

□ Comunicato n. 7/2006

Legge n. 18/2006

“Riordino del **Consiglio universitario nazionale**”.

(pubblicato sulla G.U. n. 21 del 26 gennaio 2006)

□ Comunicato n. 8/2006

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.01.2006

“Definizione della modalità di destinazione della quota pari al **cinque per mille** dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell’università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza”.

(pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27 gennaio 2006)

(si veda approfondimento)

□ Comunicato n. 9/2006

Legge n. 266/2005

“Ripubblicazione del testo della legge n. 266/2005 recante <Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (**finanziaria 2006**)>, corredato delle relative note”.

(pubblicato sulla G.U. n. 10 del 13.01.2006)

□ Comunicato n. 10/2005

Legge n. 248/2005

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 203/2005, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia **tributaria e finanziaria**”

(pubblicato sulla G.U. n. 281 del 2 dicembre 2005 – Suppl. Ord. N. 195)

(si veda approfondimento)

□ Comunicato n. 11/2006

Circolare INPS n.. 7 del 24 gennaio 2006

“Soppressione **indennità di trasferta** e indennità supplementari sui titoli di viaggio – Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006)”.

(si veda approfondimento)



APPROFONDIMENTI

Legge n. 266/2005

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”.

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005 (supplemento ordinario n. 211) la legge n. 266/2005 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (Legge Finanziaria per il 2006), il cui testo si compone di un solo articolo e 612 commi.

I principali temi riguardanti il comparto Università sono trattati nel documento “Finanziaria 2006”, redatto dall'Ufficio Studi del Codau e sottoposto al parere del Comitato Scientifico dell'Ufficio Studi.

Decreto- Legge n. 4/2006

“Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2006 è stato pubblicato il decreto-legge n. 4/2006, recante *“Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”*.

Ecco, in evidenza, alcune novità di maggior interesse:

Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni (art. 4.)

“All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

«4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36.».

La norma in esame dispone che **le assunzioni a tempo determinato, per contingenti superiori alle 5 unità, dovranno essere subordinate all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**

Per quanto concerne i soggetti tenuti al rispetto della previsione, può essere utile ricordare che la norma introduce una novazione avente una portata unicamente oggettiva (“..emanazione d.p.c.m. ..anche per il reclutamento a tempo determinato..”) senza nulla disporre sull'ambito soggettivo.

Si può pertanto ritenere che i soggetti tenuti al rispetto dei nuovi adempimenti introdotti dal comma 4-bis siano quelli individuati dal richiamato comma 4, il quale, gioverà ricordare, non indica, tra i soggetti onerati, tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, bensì solo alcune di esse.



La disposizione in commento, infine, inserisce all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, i seguenti commi:

«1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché' previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.

1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.».

L'articolo in esame quindi, inserendo un comma 1-bis all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, stabilisce nuovi limiti all'attivazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, imponendo, da una parte, il previo esperimento delle procedure per l'assegnazione temporanea di personale (che la dottrina ha già ricondotto ai comandi, distacchi, mobilità ecc.) e, dall'altra, una previa valutazione dell'opportunità del ricorso a forme di somministrazione di lavoro ovvero di appalto ed esternalizzazioni dei servizi.

In sostanza, il legislatore ha considerato prioritario, rispetto al contratto a tempo determinato, la somministrazione di lavoro (ex interinale), l'affidamento dello svolgimento dell'attività all'esterno (outsourcing) e l'appalto del servizio.

La norma in discussione, inoltre, contiene altri due presupposti giuridici, necessari ai fini della legittimità del ricorso a tali forme contrattuali flessibili. Tali presupposti innovativi consistono nella eccezionalità e temporaneità delle esigenze alle quali far fronte con il ricorso a tali contratti.

Tale norma appare riferita a tutte le pubbliche amministrazioni ("Le pubbliche amministrazioni si avvalgono di..."), le quali, prima di attivare i contratti flessibili di cui al suindicato art. 36, comma 1, dovranno ora verificare, a monte, la sussistenza dei nuovi presupposti giuridici introdotti dalla norma in commento.

Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 7)

*"Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco del **personale disabile** collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni."*

Si tratta di un nuovo adempimento, introdotto all'interno della disciplina di cui alla legge n. 68/1999, in materia di norme per il diritto al lavoro dei disabili.



Agevolazione della mobilità volontaria (art. 9)

“Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può istituire, senza oneri aggiuntivi a carico dell'erario, una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.”

La norma in commento, dettata in materia di **mobilità volontaria**, prevede, al fine di agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, la possibilità di creare una banca dati informatica ad adesione volontaria.

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 11)

*“Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nell'individuazione delle **dotazioni organiche**, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.».*

Proroga delle assunzioni autorizzate (art. 12)

“Le assunzioni autorizzate per l'anno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2006. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative all'anno 2005, possono essere effettuate secondo le modalità ed i criteri individuati nei decreti ivi previsti.”

Si tratta del decreto recante le **autorizzazioni ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni**, a norma dell'articolo 1, commi 95,96 e 97 della legge n. 311/2004.

Contratti di collaborazione (art. 13)

“Al fine di ridurre il numero delle collaborazioni coordinate continuative nelle pubbliche amministrazioni, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:

«6. Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;



b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6-bis. Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di principio per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Emerge chiaramente, dalla lettura di tali regole, un nuovo quadro legale in cui le pubbliche amministrazioni possono far ricorso al contratto di collaborazioni coordinate e continuative.

Con la nuova ipotesi di conferimento di incarico delineata dalla norma, l'affidamento potrà avvenire in casi specifici ("...obiettivi e progetti specifici..."), per necessità temporanee ("...esigenze di natura temporanea..."), utilizzando esperti qualificati (... prestazioni altamente qualificate...) e solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione non sia in grado di far fronte a quell'esigenza con le risorse umane presenti in quel momento al suo interno; vi deve essere, insomma, l'impossibilità oggettiva per l'amministrazione conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.

Viene infine confermata la necessità della determinazione della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, elementi già richiesti dalla disciplina previgente del vecchio comma 6.

Per ciò che riguarda gli adempimenti procedurali previsti dalla normativa, in materia di conferimento degli incarichi di collaborazione, il nuovo comma 6 bis testualmente recita: "... Con appositi regolamenti, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione"

Pare ritenersi, tuttavia, non superati i criteri di legittimità indicati dalla giurisprudenza della magistratura contabile, così come richiamati dalla stessa Corte dei Conti con la circolare del 15.02.2005 (si veda Rassegna normativa - febbraio 2005).

Modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 15)

"All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.».

Si tratta di un ulteriore intervento del legislatore in materia di **conferimento di incarichi dirigenziali** (il secondo, dopo quello promosso con la legge n. 168/2005, concernente i soggetti



ai quali possono essere conferiti gli incarichi - si veda Rassegna normativa del mese di luglio 2005).

Con la norma in commento, invece, si modifica il secondo periodo dell'art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, in materia di durata di tali incarichi. In dettaglio, **viene prevista una durata minima (3 anni) e massima (5 anni) per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui in esame.**

Modifiche all'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 165/01 (art. 25)

“All'articolo 28, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «purchè muniti di diploma di laurea» sono inserite le seguenti: «ovvero, se in possesso di diploma di laurea e dottorato triennale di ricerca, coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni».

Com'è noto, l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina i titoli idonei **ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente.**

Ebbene, la norma in esame, introduce un'ulteriore micro-modifica alla norma suindicata, prevedendo, quale ulteriore fattispecie di idoneità ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente, **il possesso del diploma di laurea e dottorato triennale di ricerca per coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni.**

Decreto del Presidente del Consiglio del 18.11.2005

“Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio del 18 novembre 2005, recante norme in materia di “Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa”.

Il decreto in parola, oltre a fornire alcune importanti definizioni, (servizi sostitutivi di mensa; somministrazioni di alimenti e bevande; cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato; ecc.), **va a disciplinare i principali istituti in materia di servizi sostitutivi di mensa e, in particolare, i requisiti delle società di emissione (art. 3), i requisiti degli esercizi (art. 4), i requisiti dei buoni pasto (art. 5), i criteri per l'aggiudicazione delle gare (art. 6) e le convenzioni (art. 8).**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.01.2006

“Definizione della modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche..”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio del 20 gennaio 2006, recante norme in materia di definizione della modalità di



destinazione della quota pari al **cinque per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università.

Tale possibilità di finanziamento della ricerca scientifica e dell'università è offerta dall'art. 1, comma 337, della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006).

Ai fini del finanziamento in parola, l'art 2 del decreto in discussione dispone che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca redige e comunica in via telematica all'agenzia delle entrate, entro il 10 febbraio 2006, l'elenco dei soggetti che effettuano ricerca scientifica e delle Università (ex art. 1, comma 337, lett. b).

Circolare Inps n. 7 del 24 gennaio 2006

“Soppressione indennità di trasferta e indennità supplementari sui titoli di viaggio – Legge n. 266/2005 (Legge finanziaria per il 2006)”

La circolare n. 7/2006 è intervenuta per illustrare le modalità di applicazione del comma 213 e ss. della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006).

Con riferimento all'indennità di trasferta, è stato precisato che la stessa è stata soppressa per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001.

In particolare, viene ricordato che il comma 214 della suindicata legge stabilisce che le singole amministrazioni adottino, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, tali determinazioni anche in deroga a specifiche disposizioni di legge e contrattuali (vengono quindi superate anche le specifiche discipline contenute nei contratti nazionali di lavoro).

La circolare precisa inoltre le modalità di determinazione delle indennità rapportate all'indennità di trasferta, chiarendo che restano stabilite nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Legge n. 248/2005

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 203/2005, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005 è stata pubblicata la legge n. 248/2005 concernente la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 203/2005, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”*.

La norma in commento riproduce il testo dell'art. 1 del decreto legge n. 211/2005, che, com'è oramai noto, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.



Le disposizioni di cui agli articoli 1-11 del predetto decreto legge, dunque, sono state ora recepite dagli articoli 11 ter- 11 terdecies della legge n. 248/2005 di cui in commento.

Il comma 4 della norma in commento dispone che *“gli stanziamenti per l'anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche, **sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.** Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2005, concernenti i beni di consumo, i servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.”*

Il comma successivo, invece, dispone che *“**le somme provenienti dalle riduzioni di cui al comma 4 sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato,** con imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 4 e al primo periodo del presente comma.”*

La previsione è di rilievo perché, in sostanza, stabilisce la riduzione degli stanziamenti, per l'anno 2005, relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, ancorché ***“nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto”.***

* A cura di: Avv. Giuseppe Bredice – Area Legale - Politecnico di Milano
Avv. Raffaele Moscuza - Dirigente Area Legale - Politecnico di Milano

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori.